



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Che rischio nel processo se quello che ho fatto non è più reato?

Autore: Redazione | 28/07/2017



***Sono imputata di un reato che è stato depenalizzato. Cosa rischio nella prima udienza dibattimentale?***

La **perizia calligrafica**, seppur effettuata a spese della lettrice e comportando un conseguente dispendio di denaro, costituisce una valida modalità per provare quanto viene detto in ambito processuale, in aggiunta e a puntualizzazione degli altri riscontri probatori, in quanto consente di verificare se un testo olografo sia di paternità di un determinato soggetto. È bene evidenziare che, tale perizia, viene

utilizzata dal giudice attraverso il proprio convincimento, come indizio per il raggiungimento della verità dei fatti e non deve essere considerata come una prova regina, ossia assoluta, così come evidenziato anche dalla giurisprudenza **[1]**: in tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori. Non dissimilmente si esprime la Corte di Cassazione penale: in tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale peraltro, ha valore solo d'indizio. Invero, per il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può essere desunta anche da altri elementi

Come esplicito nell'articolo [La nuova depenalizzazione dei reati: da quando parte e le conseguenze](#), a far data dal 6 febbraio 2016, si è provveduto all'abrogazione e **depenalizzazione** di circa 40 reati, prevedendo come pena, a seconda dei casi, una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima. Tra gli articoli del codice penale abrogati figura anche quella relativa alla falsità in scrittura privata **[2]** di cui la lettrice risulta imputata, come da decreto di citazione a giudizio.

Durante la prima udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero, poichè organo giudiziario rappresentante dell'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati che esercita l'azione penale formulando l'imputazione, sarà tenuto a fare presente al giudice l'avvenuta abrogazione, trasmettendo la notizia all'organo amministrativo competente. Il procedimento penale si arresta, ma gli atti vengono trasmessi all'autorità amministrativa competente, in genere individuata dalla stessa normativa "depenalizzatrice", affinché, verificata l'esistenza della

violazione, applichi l'eventuale sanzione amministrativa (pecuniaria o di altra natura).

L'avvenuta abrogazione o depenalizzazione costituisce una buona notizia per l'imputato in quanto, nella malaugurata ipotesi di condanna, non gli verrà inflitta una pena ma una sanzione amministrativa di importo proporzionato alla gravità del fatto. In ogni caso, come nel procedimento penale, il colpevole avrà sempre la possibilità di difendersi contro la nuova sanzione, intentando una opposizione e dimostrando la propria innocenza. Se, al contrario, il procedimento penale carico della lettrice, resterà in piedi per gli altri capi di imputazione, sollevare preliminarmente un'eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio per mancanza dell'enunciazione del *thema decidendum in facto*, potrà rivelarsi un'idonea strategia difensiva.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Rossella Blaiotta***

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 8881 del 28.04.2005. **[2]** Art. 485 cod. pen.